

# COMUNE DI RIVALTA DI TORINO



Ufficio Ambiente

## ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 10/02/2016

Prot. N. 4078 del 10/10/2016

Pubblicata dal 10/02/2016 al 25/02/2016

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2016

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

(art. 50 comma 5 e -54 comma 4 T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

### IL SINDACO

**Rilevato** che con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione della processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), parassita che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere: in particolare Pino nero (*Pinus nigra*), Pino silvestre (*Pinus silvestris*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), Pino strobo (*Pinus strobus*).

**Visto** il D. M. 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*" che stabilisce l'obbligatorietà della lotta su tutto il territorio nazionale, poiché tale parassita costituisce un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre, in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e sulla difesa della salute pubblica;

**Visti :**

il D.M. 30.10.2007;

l'art. 650 del c.p.;

gli artt. 50- comma 5 - e 54 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., concernente l'Ordinamento delle Autonomie Locali;

## ORDINA

A tutti i proprietari e gestori di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora della loro proprietà o nelle aree in gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggior attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino ed in particolare Pino nero (*Pinus nigra*), Pino silvestre (*Pinus silvestris*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), Pino strobo (*Pinus strobus*).

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, rivolgendosi a ditte specializzate nel settore.

Gli interventi dovranno tenere conto delle suddette prescrizioni operative divulgate sul sito della Regione Piemonte, in particolare, fatte salve ulteriori disposizioni dell'autorità sanitaria competente, si possono impostare i seguenti interventi:

- **in inverno** (indicativamente tra dicembre e febbraio) tagliare e bruciare, ove tecnicamente possibile, i nidi larvali che si osservano sulla chioma soprattutto nelle porzioni esterne, operando con la massima cautela e adottando adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherine). Il taglio dei nidi riduce la pressione ma non abbatte completamente l'infestazione;
- **a fine estate** (indicativamente nella seconda metà di settembre) effettuare 1-2 trattamenti della chioma con preparati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*. Dosi di circa 100-150 grammi di prodotto diluiti in 100 litri di acqua (tenendo conto delle indicazioni presenti nell'etichetta del prodotto) forniscono ottimi risultati nei confronti delle larve di prima e di seconda età. Si ricorda che *Bacillus thuringiensis* è del tutto innocuo per l'uomo, i vertebrati e gli insetti utili in genere. Risulta quindi particolarmente interessante per l'impiego in ambiente urbano.

Gli interventi vanno eseguiti nelle ore serali ed in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme. In caso di forti infestazioni o di piogge successive al trattamento è bene eseguirlo nuovamente perché esso ha una limitata azione nel tempo ed è facilmente dilavabile.

## AVVISA

1. Che ai sensi dell'art. 2 – comma 2 – del D.M. 30.10.2007 le spese per i suddetti interventi sono a totale carico dei proprietari o gestori interessati;
2. E' fatto divieto assoluto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di raccolta rifiuti con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale e presso il centro di raccolta comunale;
3. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca reato più grave (come previsto dall'art. 5 del D.M. 20.10.2007). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) e potrà

essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.

### **DISPONE**

1. che la presente venga affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune;
2. che copia del presente atto venga trasmesso:
  - all'ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile, 30 – 10093 Collegno (TO);
  - alla Polizia Municipale per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto;
3. la presente ordinanza resta in vigore sino a che non sarà emessa successiva ordinanza di revoca;

### **AVVERTE CHE**

1. l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
2. il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
3. il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Vitetta, presso l'U.T.C. Settore Tecnico (011-9045552 - 76);
4. che ai sensi dell'art. 3 c.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i., nei termini di 120 giorni dalla notificazione.

IL SINDACO  
Mauro MARINARI

LS/

